

Area Amministrativa

Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

D 0	2.1	1 1	10/	1 1	100	17
Determinazione n°	3 I	del	10/	Ш	/20	17

OGGETTO:

SOCIETA' CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI S.P.A. (C.R.P.A. S.P.A.): DETERMINAZIONE DEL VALORE DA PORRE A BASE D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI AZIONI ORDINARIE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI MODENA IN ESITO A REVISIONE STRAORDINARIA EX ART. 24 D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE AVVISO.

La Provincia di Modena detiene nella società Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a. (in breve C.R.P.A. S.p.A.) numero 706 azioni del valore nominale di € 50,00 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di € 35.300,00, corrispondenti al 1,60 % del capitale sociale fissato in € 2.201.350,00.

La società ha come oggetto sociale la conduzione di ricerche, la realizzazione e gestione di servizi per i produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore degli allevamenti e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile.

Con Deliberazione n. 243 del 19/12/2012 il Consiglio Provinciale deliberava di procedere alla dismissione della partecipazione detenuta nella società anche alla luce delle norme previste nella Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche che già imponevano a queste di dismettere le partecipazioni in società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al raggiungimento di finalità istituzionali dell'ente locale. Veniva quindi deliberata la dismissione in quanto anche a seguito della riduzione dei fondi trasferiti alla Provincia da parte dello Stato e della Regione Emilia-Romagna tale partecipazione non era più considerata prioritaria. Si demandava altresì ai dirigenti provinciali competenti di procedere alla liquidazione delle quote societarie da dismettere, individuando i termini economico-contrattuali della cessione, secondo le norme previste dagli statuti societari e dal codice civile. Si comunicava alla società l'adozione della suddetta deliberazione e questa riscontrava che si sarebbe fatta parte attiva nella ricerca di acquirenti per le quote dell'Amministrazione.

Si provvedeva all'inserimento della dismissione nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate, ai sensi dell'art.1 comma 611 e seguenti, della Legge 190/2014, Legge di stabilità per l'anno 2015, adottato con atto del Presidente n.78 del 30/03/2015 e successivo aggiornamento con atto n. 55 del 31/03/2016.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 175/2016 concernente il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, che conferma per le Pubbliche amministrazioni di poter costituire o mantenere direttamente o indirettamente le partecipazioni aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali e in tali limiti possono acquisire o mantenere partecipazioni per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 4 comma 2

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 29/09/2017 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dalla Provincia di Modena ex art. 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016 (TUSP). Nella suddetta ricognizione è stata confermata la dismissione della quota di partecipazione detenuta in C.R.P.A. Spa pari al 1,60% da attuarsi seguendo la procedura prevista dai commi 4 e seguenti dell'art.24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti, in quanto la partecipazione alla suddetta società non è essenziale ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Modena.

In adempimento, pertanto, a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo n. 175/2016 che prevede che l'alienazione delle partecipazioni sia effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in attuazione di quando disposto nell'atto di revisione straordinaria della Provincia di Modena di cui alla Delibera Consiliare n. 80 del 29/09/2017 si procede alla cessione delle azioni, previo esperimento di una gara ad evidenza pubblica.

La procedura di cessione sarà effettuata con l'esperimento di un'asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi pari o in aumento al prezzo posto a base di gara, con l'esclusione delle offerte in ribasso, ai sensi degli artt. 73 comma 1 lettera c) e 76 e 77 del R.D.827/24 e subordinando l'aggiudicazione definitiva al non esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 dello Statuto sociale.

Al fine di definire il valore da porre a base d'asta, si ritiene di non procedere all'acquisizione di perizia di stima in quanto comporterebbe un esborso di denaro che, stante l'esiguità della partecipazione detenuta dall'Ente, si tradurrebbe in un inutile aggravio di costi. Inoltre dall'analisi dei bilanci societari, si evince che non è ipotizzabile a breve un aumento di redditività della società. Pertanto si ritiene di procedere al calcolo del valore da porre a base d'asta sulla base del criterio della frazione di patrimonio netto.

Il patrimonio netto della società al 31/12/2016 risulta essere pari ad € 4.032.528,000. Il capitale sociale di € 2.201.350,00 è composto da un totale di 25.514 azioni ordinarie del valore nominale di 50,00 € ciascuna e 18.513 azioni privilegiate, pure queste del valore nominale di € 50,00 cadauna, postergate nelle perdite e privilegiate nel rimborso del capitale sociale e che tuttavia non attribuiscono alcun diritto di voto. Tali azioni privilegiate sono state emesse nei confronti dei soci Provincia, Comune e Camera di Commercio di Reggio Emilia in esito al processo di fusione di "IZC1 Spa" in CRPA S.p.A.. La società ha poi emesso anche strumenti finanziari partecipativi, iscritti a bilancio, tra le "Varie altre riserve" per Euro 1.387.350,00 sottoscritti solo da tre soci Provincia, Comune e Camera di Commercio di Reggio Emilia, ai quali spettano i relativi diritti patrimoniali o amministrativi che non sono da considerare nel patrimonio netto della società.

Pertanto, considerando che il patrimonio netto al 31.12.2016 per il calcolo del valore di cessione delle quote è pari a 4.032.528,00 decurtato di € 1.387.350,00 ovvero € 2.645.178,00 da rapportare alla quota di partecipazione detenuta dalla Provincia di Modena dello 1,60 %; il valore da porre a base d'asta per la vendita di un lotto di n. 706 azioni è pari ad € 42.322,85

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE determina

1) di approvare, in attuazione della Revisione straordinaria ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Modena approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 29/09/2017, (e del precedente Piano Operativo di

- Razionalizzazione delle Società Partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della L. n. 190/2014) la cessione di numero 706 azioni detenute dalla Provincia di Modena nella società Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A. del valore nominale di Euro 50,00 cadauna, pari al valore complessivo di Euro 35.300,00 corrispondenti allo 1,60% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 2.201.350,00, previo esperimento di una gara ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione in adempimento all'art.10 del Decreto Legislativo n. 175/2016.
- 2) di fissare, per le ragioni indicate in motivazione, il criterio di determinazione del prezzo da porre a base d'asta, per un importo complessivo di € 42.322,85 sulla base del valore del patrimonio netto relativo al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016, depurato dell'importo degli strumenti finanziari partecipativi i cui titolari sono esclusivamente i seguenti soci: Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e Camera di Commercio di Reggio Emilia.
- 3) di dare atto che per la procedura di alienazione di cui al punto precedente si seguirà la procedura e termini previsti dagli art. 10 e 24 comma 4 e seguenti del Decreto Legislativo n. 175/2016.
- 4) di approvare l'avviso d'asta pubblica allegato A) al presente atto e i relativi allegati di seguito elencati:
- B) Modello istanza di partecipazione e attestazione possesso dei requisiti;
- C) Modello offerta economica;
- D) Statuto C.R.P.A. S.p.A.;
- E) Elenco azionisti del C.R.P.A. S.p.A.;
- F_1) F_2) F_3) Bilanci di esercizio del C.R.P.A. S.p.A., approvati e depositati con relativi allegati per gli anni 2014-2015-2016
- che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - 5) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet della Provincia nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati relativi alla presente determinazione ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis del D.Lgs. n.33/2013.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente



		\circ	2 1	1 1	10	111	100	1 7
	eterminazione i	าั	4 I	del	-10/	11.	/20	I /
$\boldsymbol{\mathcal{L}}$	CtCllllllluZiOiic i		\mathcal{I}	ucı	10/	1 1/		

U.O. proponente: Bilancio, deleghe, tributi, entrate

Proposta n°: 1410 del 06/11/2017

OGGETTO:

SOCIETA' CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI S.P.A. (C.R.P.A. S.P.A.): DETERMINAZIONE DEL VALORE DA PORRE A BASE D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI AZIONI ORDINARIE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI MODENA IN ESITO A REVISIONE STRAORDINARIA EX ART. 24 D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE AVVISO._

Parere: FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA n. 31 del 10/11/2017.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalme	ente							
(da sottoscrivere in caso di Si attesta che la presente	1 /	di	n	fogli.	è	conforme	all'originale	firmato
digitalmente.	copiu, composiu	-	1111111111111	10811,	·	•	un ongmut	11111111111
Modena, lì				_				
Protocollo n.	del							

ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI S.P.A. - C.R.P.A. S.P.A. DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI MODENA

AVVISO E DISCIPLINARE DI GARA

La Provincia di Modena rende noto che

La Provincia di Modena, C.F. 01375710363, in esecuzione della delibera del Consiglio n. 80 del 29/09/2017 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della Revisione straordinaria ex art. 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016, intende procedere alla vendita della propria partecipazione societaria, composta da n. 706 azioni del valore nominale di € 50,00 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di € 35.300,00, corrispondenti al 1,60 % del capitale sociale fissato attualmente in € 2.201.350,00 nella società Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.- C.R.P.A. S.p.A., d'ora innanzi C.R.P.A. S.p.A.

Art. 1 OGGETTO

prezzo complessivo base di gara è fissato in Euro 42.322.85 (quarantaduemilatrecentoventidue//85) corrispondente a n.706 azioni, pari allo 1,60% del capitale sociale del C.R.P.A. S.p.A. Il valore delle azioni ordinarie è stato calcolato in base al valore del patrimonio netto della Società C.R.P.A. S.p.A. al 31/12/2016, pari ad Euro 4.032.528,00, depurato dell'importo degli strumenti finanziari partecipativi iscritti a Bilancio tra "le altre Riserve" per Euro 1.387.348,00, i cui titolari sono i seguenti soci: Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Sono ammesse, a pena di esclusione, offerte pari o superiori all'importo a base di gara.

La vendita riguarda l'intero pacchetto azionario. Non sono ammesse offerte parziali, plurime condizionate, per persona da nominare, indeterminate e/o incomplete ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.

La Provincia di Modena garantisce la piena proprietà delle azioni oggetto di cessione nella presente procedura, così come la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.

Art. 2

CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avrà luogo con il criterio del miglior prezzo espresso mediante importo in rialzo con al massimo tre decimali rispetto a quello a base di gara.

La presente procedura è effettuata mediante esperimento di asta pubblica in un unico lotto con il metodo delle offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara pari a Euro 42.322,85 (quarantaduemilatrecentoventidue//85) con esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto alla base di gara, con le modalità di cui agli art. 73 lett. c) e artt. 76 e 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i..

L'asta sarà ad unico e definitivo incanto e si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta utile e valida. Nell'ipotesi in cui ci siano offerte vincenti uguali si procederà, nella medesima seduta e qualora i relativi offerenti siano tutti presenti, mediante rilancio al rialzo dell'offerta.

Qualora manchi anche uno solo degli offerenti o se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, viene richiesto, a mezzo lettera raccomandata A/R, a chi ha formulato le offerte uguali di migliorare la propria offerta entro un termine perentorio di 10 giorni. Ove nessuno trasmetta offerta, si procede in seduta pubblica al sorteggio. In caso di asta deserta, è facoltà della Provincia di Modena ricorrere alle procedure di cui all'art. 10 del D.Lgs.n.175/2016.

L'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva legale del mancato esercizio del

diritto di prelazione da parte degli aventi diritto nei termini e con le modalità previste dell'art. 9 "Trasferimento delle azioni - Clausola di prelazione" del vigente Statuto sociale.

La Provincia di Modena, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, dovrà attendere la scadenza del termine per l'esercizio del diritto dei soci in relazione alla citata clausola di prelazione. In relazione alla sussistenza della clausola di prelazione, l'aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti della Provincia di Modena alcun diritto o titolo all'aggiudicazione definitiva e\o alla stipulazione del contratto di cessione, nel caso in cui gli altri soci della società si siano avvalsi della clausola di prelazione.

L'asta pubblica verrà esperita il giorno 12/12/2017 nella sede della Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà 34, Modena, in seduta pubblica, per la vendita dei titoli sopra citati.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi, tel. 059/209367 e-mail: guizzardi.r@provincia.modena.it

Art. 3

CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA'

La Società C.R.P.A. S.p.A. è iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, C.F. 80010710350, P. IVA: 01253030355 – Numero R.E.A.: 199780.

La società ha sede legale in Viale Timavo n. 43/2, 42121 Reggio Emilia. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

La Società ha per oggetto "la conduzione di ricerche e la realizzazione e la gestione di servizi per i produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli Enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore primario e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile".

Per una più completa ed esaustiva valutazione del profilo societario si rinvia allo statuto sociale, allegato.

Art. 4

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale del C.R.P.A. S.p.A., le persone giuridiche, pubbliche e private e le associazioni anche non riconosciute, le cui finalità sono compatibili con l'oggetto sociale, che presentino i requisiti previsti dal presente avviso, da attestarsi con la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s. m. i. e con assunzione di responsabilità di cui al successivo art. 76 del medesimo decreto. E' altresì consentita la partecipazione in forma congiunta di più soggetti rientranti nelle fattispecie di cui sopra. In questo caso ciascun concorrente dovrà sottoscrivere l'offerta ed indicare la propria quota di partecipazione nel raggruppamento e conseguente quota di aggiudicazione delle azioni; tutti i membri saranno considerati soggetti interessati ai fini della procedura, dovranno possedere i requisiti di partecipazione di seguito indicati e saranno solidalmente responsabili per tutti gli obblighi derivanti dal presente bando e/o dall'acquisto delle azioni oggetto di cessione. Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare con l'offerta a pena di esclusione, in originale o copia autenticata. In tal caso l'offerta, l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto si intendono compiuti in nome e per conto del rappresentato. La procura speciale, a pena di esclusione, deve essere conferita ad un solo soggetto terzo. Non sono ammessi mandati con procura generale, né mandati collettivi, né la semplice delega.

Potranno presentare offerta i soggetti interessati, così come sopra individuati, che alla data di scadenza del termine utile fissato dal presente bando, e per tutte le fasi successive della procedura, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) di possedere i requisiti e di trovarsi nelle condizioni previste dalle leggi vigenti per stipulare validamente con le pubbliche amministrazioni;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione o qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione o l'interruzione dell'attività o

- la sottoposizione a gestione coattiva o che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001;
- d) che il rappresentante legale, il dichiarante e gli amministratori muniti di rappresentanza siano in possesso della piena capacità di agire, non si trovino in stato di inabilitazione, interdizione giudiziale o legale e che non sussistano a loro carico procedimenti in corso relativamente a tali stati, né per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. 159/2011 e né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del medesimo decreto;
- e) che non sussistono a carico del rappresentante legale, del dichiarante e degli amministratori muniti di legale rappresentanza sentenze definitive di condanna passate in giudicato che determinano incapacità a contrattare con la P.A.

La Provincia di Modena ha facoltà di richiedere ai soggetti interessati chiarimenti in ordine al contenuto delle attestazioni o documenti presentati in relazione ai requisiti sopra elencati e di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

L'Amministrazione procederà all'esclusione del partecipante in qualunque momento della procedura, qualora risulti che il soggetto, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della medesima, sia privo dei requisiti prescritti dal presente articolo.

Art. 5

DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

Costituisce documentazione della Procedura allegata al presente Bando:

- Statuto della società C.R.P.A. S.p.A.;
- Elenco azionisti del C.R.P.A. S.p.A.
- Bilanci di esercizio del C.R.P.A. S.p.A. approvati e depositati con relativi allegati per gli anni 2014 − 2015 − 2016.

Tale documentazione potrà essere scaricata dal sito www.provincia.modena.it – sezione bandi e moduli

Eventuali richieste di chiarimenti sul bando di gara, sulla procedura e sulla documentazione inserita potranno essere richieste, in lingua italiana, **entro il 24/11/2017**, inviando il quesito tramite email agli indirizzi di posta elettronica: <u>martinelli.b@provincia.modena.it</u> e gemma.i@provincia.modena.it

Eventuali risposte di carattere generale saranno pubblicate alla medesima sezione.

Art. 6

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per prendere parte alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta a questo Ente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 11/12/2017, a pena di esclusione al seguente indirizzo:

Ufficio Archivio e Protocollo Generale della Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena.

Oltre il termine sopra indicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l'offerta e la documentazione richiesta a corredo della stessa, entro e non oltre il suddetto termine, dovrà essere effettuata a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito

¹In caso affermativo, indicare le condanne, la data della sentenza ed il periodo di incapacità, ivi comprese quelle condanne per le quali si è beneficiato della non menzione – art. 32 quater del codice penale (ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis e 640, n. 1), del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

autorizzata, nel rispetto della normativa in materia, tenendo presente che l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Archivio e Protocollo Generale è il seguente:

dal lunedì al venerdì: dalle 8.45 alle 13.00 e lunedì e giovedì: dalle 15.00 alle 17.00 Il recapito del plico entro il termine indicato, qualunque sia il mezzo prescelto per l'invio, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Al fine del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione del plico al Protocollo dell'Ente.

Sul plico dovrà essere riportata inoltre, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la DICITURA: Offerta per l'Asta relativa alla cessione delle azioni di C.R.P.A. S.p.A. Di proprietà della Provincia di Modena - SCADENZA 11/12/2017

Art. 7

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutta la documentazione deve essere presentata per iscritto, esclusivamente in lingua italiana, all'indirizzo sopra riportato.

Il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato su ogni lembo di chiusura in modo tale da impedirne l'apertura senza alterazione.

Detto plico dovrà recare all'esterno:

- Indicazione del mittente: denominazione o ragione sociale, sede legale, numero telefonico, numero fax e indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata;
- DICITURA: "Offerta per l'Asta relativa alla cessione delle azioni di C.R.P.A. S.p.A. di proprietà della Provincia di Modena SCADENZA 11/12/2017".

Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione, in buste separate, sigillate e controfirmate su ogni lembo di chiusura dal concorrente o dal legale rappresentante (persona giuridica) in modo tale da impedirne l'apertura senza alterazione, riportando le diciture dei documenti in esse contenuti:

- BUSTA A: documentazione amministrativa;
- BUSTA B: offerta economica;
- ➤ BUSTA A Documentazione amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti :
- 1. Istanza di partecipazione in bollo resa utilizzando il modello di cui all'allegato "A", al presente bando, sottoscritta con firma leggibile dal dichiarante o da ogni singolo partecipante in caso di presentazione dell'offerta in forma congiunta e corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità con la quale, assumendosene la piena responsabilità, si attesta, pena l'esclusione (dichiarazione successivamente verificabili dalla Provincia di Modena, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella piena conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci), il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Dovrà altresì essere dichiarato, a pena di esclusione:

- di aver preso conoscenza del bando d'asta pubblica e di accettare integralmente tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e modalità riportate nello stesso bando e nei suoi allegati, senza alcuna riserva;
- di aver preso visione dello Statuto sociale della società C.R.P.A. S.p.A. e di possedere tutti i requisiti in esso espressamente previsti;
- di impegnarsi a corrispondere il prezzo d'acquisto offerto entro la data di perfezionamento del trasferimento delle azioni e secondo le modalità previste dal bando;
- di essere informato che l'offerta presentata è vincolante, ferma, incondizionata ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 Inoltre

per le persone giuridiche:

• di essere in possesso di personalità giuridica di diritto privato o di diritto pubblico, denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, (ove ricorre) e R.E.A.,

generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza, n. di telefono, n. di fax. e indirizzo di posta elettronica/ o certificata; data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente in altri Paesi;

- dichiarazione del sottoscrittore di essere il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della persona giuridica e di essere abilitato ad impegnarla, specificando l'atto dal quale è attribuita la facoltà stessa (ad esempio delibera del Consiglio, statuto, ecc.);
- indicazione dell'oggetto dell'attività.

per i soggetti pubblici: tali requisiti sono richiesti per il legale rappresentante dell'Ente. per le Associazioni riconosciute e non riconosciute:

- di essere regolarmente costituita, indicando gli estremi dell'atto costitutivo, sede legale, codice fiscale e partita Iva (ove ricorre) e REA e riportando i dati anagrafici e di residenza del legale rappresentante con relativi poteri, n. di telefono, n. di fax. e indirizzo di posta elettronica o certificata;
- indicazione dell'oggetto dell'attività;
- iscrizione nel relativo Registro istituito presso le Prefetture o presso il Registro tenuto dalla Regione di competenza (solo per le Associazioni riconosciute);
- indicazione che chi sottoscrive l'offerta e la domanda di partecipazione ha la facoltà di obbligare l'Associazione, specificando l'atto dal quale è attribuita la facoltà stessa (ad esempio delibera del Consiglio di Amministrazione, statuto, ecc.);

I concorrenti di nazionalità straniera renderanno dichiarazioni analoghe secondo la legislazione del proprio Paese di appartenenza.

Le persone giuridiche private, comprese le Associazioni non riconosciute, presenteranno l'elenco dei soggetti, attualmente in carica, che ricoprono le funzioni di amministrazione (i soci, gli amministratori muniti di rappresentanza, i soci accomandatari), direzione e controllo del/i soggetto/i interessato/i – indicare i dati anagrafici, codice fiscale e le rispettive cariche e poteri conferiti.

2. Documento comprovante l'avvenuto Deposito Cauzionale

I partecipanti alla gara dovranno prestare, una cauzione a garanzia degli adempimenti relativi alla stipula del contratto, pari al 2% del valore posto a base di gara di importo complessivo pari a **Euro 846,46 (euro ottocentoquarantasei//46)** mediante:

- bonifico bancario intestato a Amministrazione Provinciale di Modena, Viale Martiri della Libertà, 34, 41121, Modena presso BANCA TESORIERE: UNICREDIT BANCA Spa C/c 3189179 IBAN: IT48D 02008 12930 00000 3189179, BIC SWIFT UNICRITM1MO0, indicando come causale: "Cauzione asta azioni società C.R.P.A. S.p.A.";
- assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Modena Servizio Tesoreria.
 Non sono ammesse e non saranno accettate forme di cauzione diverse da quelle indicate, a pena di esclusione dall'asta.

La cauzione sarà restituita ai concorrenti non vincitori entro 20 (venti) giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La cauzione versata dall'aggiudicatario sarà invece trattenuta a titolo di caparra e sarà incamerata qualora il medesimo aggiudicatario non provveda a versare la quota necessaria al raggiungimento dell'intero prezzo di vendita entro la data della stipulazione contrattuale.

Eventuale procura speciale

In caso di presentazione dell'offerta da parte di procuratori dovrà essere presentata la procura speciale redatta per atto pubblico, in originale o in copia autenticata da notaio.

La Provincia di Modena si riserva la possibilità di richiedere qualsivoglia documentazione integrativa e/o chiarimenti inerenti le dichiarazioni rese o la documentazione presentata. L'Amministrazione fa espressa riserva di accertamento del possesso degli stati e delle qualità autocertificati come sopra prima della determinazione di aggiudicazione definitiva.

La non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e il mancato trasferimento delle azioni per fatto imputabile all'aggiudicatario, fermo restando i provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La Provincia di Modena, in tal caso avrà diritto ad incamerare il

deposito cauzionale prestato, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa presentata - ad eccezione della BUSTA B OFFERTA ECONOMICA – darà luogo all'attivazione della procedura relativa al c.d. soccorso istruttorio. Conseguentemente, sarà assegnato all'offerente un termine breve, non superiore ad un giorno lavorativo, per procedere all'integrazione/invio di quanto richiesto. La mancata regolarizzazione comporterà l'esclusione dalla procedura senza alcun possibilità di ulteriore sanatoria. Pertanto, sarà cura dell'offerente rendersi reperibile durante le

>BUSTA B – Offerta economica

L'offerta, redatta in lingua italiana, utilizzando l'allegato "B" al presente bando, dovrà contenere l'indicazione del prezzo complessivamente offerto per l'intera quota di partecipazione posto in vendita che l'offerente intende acquistare, espresso in cifre e in lettere ed accompagnata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità di coloro che sottoscrivono l'offerta. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

procedure di gara ai recapiti indicati sulla documentazione amministrativa.

L'offerta economica sarà vincolante, ferma, incondizionata ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. per **180** giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, prevista dal bando d'asta pubblica.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dalla persona che presenta l'offerta o dal legale rappresentante dell'offerente o procuratore speciale e accompagnata dalla fotocopia del loro documento di identità in corso di validità. In caso di presentazione dell'offerta in forma congiunta, dovrà essere indicata da ciascun soggetto la quota di partecipazione nel raggruppamento e conseguente quota di aggiudicazione delle azioni. La cauzione dovrà essere intestata a tutti gli offerenti. Resta inteso che, in caso di aggiudicazione, la cessione avverrà in modo indiviso nei confronti degli offerenti, solidalmente obbligati vero la Provincia di Modena. In sede di asta dovrà comunque essere indicato per tutti gli offerenti un unico soggetto referente, al quale la Provincia di Modena indirizzerà le comunicazioni riguardanti lo svolgimento della gara.

L'offerta e le copie dei documenti di identità dei soggetti che la sottoscrivono dovranno essere inseriti in una apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (BUSTA B), recante la dicitura "Offerta per l' asta relativa alla cessione delle azioni di C.R.P.A. S.p.A. di proprietà della Provincia di Modena" SCADENZA 11/12/2017

La BUSTA B contenente l'offerta dovrà a sua volta essere introdotta nel plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, insieme con la BUSTA A.

Art. 8

CONDIZIONI GENERALI

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico ed allegata in originale o copia autenticata all'offerta, pena esclusione dalla gara.

Sono ammesse offerte congiunte da parte di due o più soggetti e in tal caso ciascun partecipante dovrà sottoscrivere l'offerta e dovrà indicare la quota di partecipazione nel raggruppamento e conseguente quota di aggiudicazione delle azioni così come esplicitato nel precedente art. 4.

Non e' consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto, sia singolarmente che congiuntamente ad altri soggetti. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime, sottoposte a condizione, o espresse in modo indeterminato e/o incomplete, ovvero recanti cancellazione, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.

Non sono ammesse offerte per persone da nominare, né alcuna cessione dell'aggiudicazione, fatte salve le rappresentanze legali e le procure speciali.

Si precisa che il presente Avviso costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s. m.i..

La Provincia di Modena si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle autocertificazioni prodotte dall'offerente.

Resta inteso che la non veridicità delle dichiarazioni rese e delle autocertificazioni prodotte dall'offerente comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. La Provincia di Modena, in tal caso, avrà diritto ad incamerare il rispettivo deposito cauzionale prestato, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

Il verbale di gara non tiene luogo di contratto. L'aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento della chiusura pubblica della gara, mentre tale vincolo sarà effettivo per la Provincia di Modena solo a seguito dell'esecutività dell'atto di aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della società.

In caso di esercizio del diritto di prelazione e di conseguente mancata aggiudicazione definitiva a favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta, non si procederà all'aggiudicazione definitiva.

In tal caso il concorrente che avrà formulato la miglior offerta non potrà far valere nessuna forma di responsabilità neanche precontrattuale nei confronti della Provincia di Modena. In qualsiasi caso non verrà corrisposto nessun indennizzo ai soggetti ammessi e partecipanti alla presente gara.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'effettiva idoneità della documentazione presentata in sede di gara e della veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario.

La Provincia di Modena si riserva comunque la facoltà di sospendere e revocare la procedura e/o non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio e senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti. Delle circostanze di cui sopra sarà data tempestiva informazione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale. Per tutto quanto non previsto dal bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

In data 12/12/2017, alle ore 9.00 presso la sede istituzionale della Provincia di Modena-Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena, verrà espletata la procedura di gara.

L'espletamento della procedura per l'individuazione del soggetto aggiudicatario è affidata a una Commissione di Gara unica, composta da 3 (tre) membri, nominati nel rispetto dei regolamenti dell'Ente e delle disposizioni di legge vigenti. La Commissione di Gara, accertata la tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, procederà a verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione contenuta nella Busta A, e si pronuncerà sulla conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti. E' consentito presenziare alla gara a un solo rappresentante per ciascun concorrente, che si qualificherà, previa giustificazione dei poteri ed esibizione di un documento di identità in corso di validità e della cui presenza si darà atto nel verbale.

Per i soli concorrenti ammessi si procederà, nella medesima seduta, all'apertura della BUSTA B contenente l'offerta economica. Si darà lettura delle offerte e si procederà all'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più alto rispetto al prezzo minimo a base d'asta.

Dell'esito dell'Asta verrà redatto regolare verbale di aggiudicazione che sarà vincolante a tutti gli effetti

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, la Provincia di Modena, provvederà, ai sensi dell'art. 9 dello statuto di C.R.P.A. S.p.A., ad attivare le procedure per l'offerta in prelazione ai soci, comunicando loro le condizioni di vendita determinatesi a seguito della gara.

In relazione alla sussistenza della clausola di prelazione relativa alle azioni poste in vendita in tale gara, l'aggiudicatario provvisorio non potrà vantare alcun diritto o titolo all'aggiudicazione definitiva e/o alla stipulazione del contratto di cessione nei confronti della Provincia di Modena, nel caso in cui i soci della società C.R.P.A. S.p.A. si avvalgano del suddetto diritto loro spettante. Decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione senza che alcuno degli aventi titolo lo

eserciti, si procederà all'aggiudicazione definitiva da adottarsi con Determina Dirigenziale della

Provincia di Modena, previa esecuzione degli accertamenti prescritti dalla legge ed eventualmente dallo statuto della società.

La Provincia di Modena, comunicherà l'aggiudicazione definitiva e la data entro la quale dovrà intervenire la stipulazione del contratto di cessione.

L'aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione di aggiudicazione definitiva, alla Provincia di Modena, il nome del notaio o istituto di credito o intermediario abilitato, che dovrà essere identificato tra quelli operanti sulla piazza di Modena, presso il quale intende effettuare la stipula del contratto di cessione delle azioni.

La mancata e non giustificata presentazione dell'aggiudicatario alla firma del contratto comporta per l'aggiudicatario medesimo la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente e il diritto per la Provincia di Modena, ad incamerare il deposito cauzionale prestato, nonché al risarcimento del maggior danno.

Il pagamento del prezzo offerto in sede di presentazione dell'offerta relativamente alla cessione di n. 703 azioni, pari allo 1,60% del capitale sociale, detenute dalla Provincia di Modena nel C.R.P.A. S.p.A. dovrà essere versato prima della stipulazione del contratto con la Provincia di Modena medesima, con bonifico bancario intestato a Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena, presso BANCA TESORIERE: Unicredit Banca S.P.A. – Spa – Tesoriere C/c 3189179 IBAN: IT48D 02008 12930 00000 3189179 - BIC SWIFT UNICRITM1MO0, in un'unica soluzione con valuta entro il giorno della stipula del contratto; la distinta del bonifico dovrà essere presentata all'Ufficiale Rogante prima della stipula del contratto.

Il controvalore economico della cessione delle azioni proposto in sede di offerta, dovrà essere decurtato dell'importo del deposito cauzionale versato dall'aggiudicatario al momento della presentazione dell'offerta nel caso sia stato versato tramite assegno circolare.

Tutte le spese contrattuali ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni, ed altre eventuali ricorrenti, sono integralmente a carico dell'aggiudicatario.

Art. 10

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente bando sarà competenza in via unica ed esclusiva il giudice del Foro di Modena, con esclusione della clausola arbitrale.

Art. 11

TUTELA DATI PERSONALI

I dati personali oggetto della presente gara saranno trattati dalla Provincia di Modena nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 12 FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente bando d'asta pubblica, completo dei relativi allegati, è pubblicato per esteso sul sito internet della Provincia di Modena all'indirizzo www.provincia.modena.it – sezione "Bandi e Moduli" e all'Albo Pretorio on line dell'Ente – sezione "Bandi e Moduli", all'Albo pretorio del Comune di Reggio Emilia dove è stabilita la sede legale del Centro Ricerca Produzione Animale e sul quotidiano "Aste ed Appalti".

Si provvederà a chiedere agli Enti pubblici di maggioranza relativa del C.R.P.A. S.p.A., Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia e Camera di Commercio di Reggio Emilia nonché alla società medesima di collaborare alla diffusione del presente bando.

Modena,

Allegati:

- A) Modello istanza di partecipazione e attestazione possesso dei requisiti (in formato pdf e doc);
- B) Modello offerta economica (in formato pdf e doc);

- C) Statuto C.R.P.A. S.p.A. (in formato pdf);
- D) Elenco azionisti del C.R.P.A. S.p.A. (in formato pdf);
- E) Bilanci di esercizio del C.R.P.A. S.p.A., approvati e depositati con relativi allegati per gli anni 2014-2015-2016 (in formato pdf)

Allegato A)

Spett.le Provincia di Modena Ufficio Archivio e Protocollo Generale Viale Martiri della Libertà, 34 41121 Modena

Oggetto: Bando d'Asta pubblica per la cessione di quota di partecipazione societaria Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A. – C.R.P.A. S.p.A. di proprietà della Provincia di Modena

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI (da compilare per ogni singolo partecipante in caso di offerta in forma congiunta)

Il/La sottoscritto/a_						
residente a						
					n	
nella sua	qualità	di (1	titolare,	legale	rappresentante,	procuratore
con sede legale in_						
					n	
Codice fiscale				Partita I	VA (ove ricorre)	
Registro Imprese d	i				nn	
R. E.A. di				_n		
` -				-	ersone giuridiche pres numero	
			OPPUF	RE		
presso il Registro r	egionale di _			con il nume	ero	
	niti di rappre	sentanza, i	soci accor	nandatari), o	oni di amministrazio di direzione e control eriti.	

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 della DPR n. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

CHIEDE

Che l'impresa/la società/l'Ente/l'Associazione, esattamente identificato come sopra, in qualità di
CONCORRENTE (Singolo)
ALTRO
specificare)
artecipi all'asta pubblica per la cessione di 706 azioni, pari allo 1,60% del capitale sociale della ocietà CENTRO RICERCHE PRODUZINI ANIMALI S.p.A. – C.R.P.A. S.p.A. di proprietà della rovincia di Modena e, a tal fine,
DICHIARA:
che se stesso, il rappresentante legale e gli amministratori muniti di rappresentanza sono in possesso della piena capacità di agire, non si trovano in stato di inabilitazione, interdizione giudiziale o legale e che non sussistano procedimenti in corso relativamente a tali stati, né per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cu all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e né alcundei divieti previsti dall'art. 67 del medesimo decreto;
che non sussistono a carico di se stesso, del rappresentante legale e degli amministratori muniti di legale rappresentanza sentenze definitive di condanna passate in giudicato che determinano incapacità a contrattare con la P.A.; ¹
che l'impresa/la società/l'Ente/ l'Associazione non trovasi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione o qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione o l'interruzione dell'attività o la sottoposizione a gestione coattiva o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001;
che la persona giuridica di diritto privato/ l'associazione/ è stata regolarmente costituita con atto e che l'oggetto dell'attività è il seguente:
□ che con atto/i dell'organo/i competente dell'impresa/società/ente/associazione (es. Consiglio, Giunta, Consiglio di Amministrazione, altro) n del; si è disposto per la partecipazione alla procedura in oggetto e per il correlato impegno finanziario;

1In caso affermativo, indicare le condanne, la data della sentenza ed il periodo di incapacità, ivi comprese quelle condanne per le quali si è beneficiato della non menzione – art. 32 quater del codice penale (ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis e 640, n. 1), del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

	no in capo all'off lella quota social		lizioni richieste dalla normativa vigente per				
	□ di aver preso conoscenza dell'asta pubblica e di accettare integralmente tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e modalità riportate nello stesso bando, senza alcuna riserva;						
		atuto sociale della s iisiti in esso espres	società Centro Ricerche Produzioni Animali samente previsti;				
bancario o as	segno circolare	_	ranzia dell'offerta come da ricevuta bonifico allegato alla presente, pari a Euro 846,46 7 del bando;				
		e il prezzo d'acquis ondo le modalità pr	to offerto entro la data di perfezionamento del eviste dal bando;				
☐ di impegnars e dal presente b		nere tutte le spese r	elative alla cessione come previsto dalla legge				
			colante, ferma, incondizionata ed irrevocabile di scadenza di presentazione dell'offerta				
raccolti saranno	o trattati, anche c		D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali natici, esclusivamente nell'ambito del sa.				
		DICHIARA IN	OLTRE				
	*	a di Modena dovrà in oggetto è il segu	effettuare ogni comunicazione relativa alla ente:				
Comune		(prov.)				
via/P.zza	n	tel. n	fax n				
e-mail		Pec					
Allegata alla prese	ente dichiarazion	<u>e</u>					
1) Fotocopia in ca	arta libera del d	ocumento d'ident	ità in corso di validità				
2) Eventuale prod	cura						
Luogo e Data							

FIRMA DEL DICHIARANTE

Spett.le Provincia di Modena Ufficio Archivio e Protocollo Generale Viale Martiri della Libertà, 34 41121 Modena

Oggetto: asta pubblica per la cessione di azioni ordinarie della società Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A. - C.R.P.A. S.p.A. di proprietà della Provincia di Modena

OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a	
nato/a il	a
nella sua qualità di (titolare, legale rappr	resentante, procuratore, altro)
dell'impresa/società/ente/associazione d	enominata
con sede legale a	Via/P.zza
	partita IVA n
Registro Imprese di	n
R.E.A. di n	
In caso di presentazione di offerta in fo	orma congiunta:
I sottoscritti:	
per la quota di n.	azioni
per la quota di n.	azioni
per la quota di n	azioni
	OFFRE/OFFRONO
1 1	,60% del capitale sociale del Centro Ricerche Produzioni prietà della Provincia di Modena, l'importo di:
Euro	(in cifre)
Euro	(in lettere)
assoggettandosi a tutte le condizioni fissa	ate nell'avviso d'asta pubblica indicato in oggetto.

La presente offerta economica è incondizionata, ferma, vincolante e irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta prevista dall'avviso d'asta pubblica.

Luogo e data	
--------------	--

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegato "B" al N. 9/1074 22013 Res

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

È costituita la società per azioni denominata

"CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. SPA"

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto la conduzione di ricerche, la realizzazione e la gestione di servizi per i produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli Enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore primario e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la società:

- · gestisce e svolge attività e servizi per conto degli Enti Pubblici Soci in quanto o purché attinenti e/o specifici rispetto all'oggetto sociale e può eventualmente svolgere anche attività di interesse generale;
- · raccoglie e organizza la domanda di ricerca e di servizi dei produttori singoli o associati, definisce programmi di attività e ne segue l'iter di finanziamento da parte di Enti e privati;
- · promuove, organizza e assiste gruppi interdisciplinari di ricercatori, prioritariamente tramite collaborazioni con Università, Istituti e Aziende sperimentali;
- · ove opportuno, svolge in proprio programmi di ricerca e sperimentazione;
- promuove, organizza e sostiene la divulgazione dei risultati della ricerca, in tutte le forme opportune e con gli strumenti adeguati. In particolare a tal fine collabora con i servizi pubblici di sviluppo, di formazione



professionale, di assistenza tecnica, offrendo il supporto della conoscenza delle innovazioni derivanti dall'attività di ricerca e sperimentazione;

- · predispone prodotti e servizi attinenti all'attività di ricerca e di incremento delle conoscenze del settore agroalimentare, zootecnico ed ambientale come, a titolo esemplicativo e non esclusivo, la costruzione di prototipi, attrezzature, impianti e macchine, software e sistemi informativi;
- · predispone, promuove, organizza attività di animazione economica ai fini dello sviluppo rurale, in particolare per le aree svantaggiate e per il comparto agricolo, ivi compresa l'assistenza ad enti territoriali, progetti pilota e programmi di sviluppo;
- · presta servizi di consulenza a persone giuridiche e fisiche relativamente alle aree di attività individuate al 1º Comma del presente articolo;

Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società potrà anche:

- · assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, non per il ricollocamento, in ossequio al disposto delle leggi in materia;
- · acquistare, permutare, costruire, ricostruire, ampliare prendere o concedere in locazione anche finanziaria o in affitto o in comodato o in uso, in concessione, condurre, gestire, vendere terreni e beni immobili in genere;
- · compiere qualsiasi contratto ed operazione commerciale, industriale e finanziaria, di natura mobiliare o immobiliare, avente connessione o pertinenza con l'oggetto sociale, tra cui l'assunzione e/o la concessione di finanziamenti di





qualsiasi natura da terzi e/o a favore di terzi, con o senza garanzie reali e/o personali, compresi anche gli atti di disposizione del patrimonio quali la prestazione a terzi e/o per conto terzi di fideiussioni, avalli, ed altre garanzie anche reali.

Non rientra nell'oggetto sociale la raccolta tra il pubblico del risparmio sotto qualsiasi forma e comunque costituita.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno)
Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede in Reggio Emilia, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Reggio Emilia è di competenza dell'assemblea ordinaria dei Soci. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, in mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

E'fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO II - SOCI, CAPITALE, AZIONI E FINANZIAMENTI DEI SOCI ARTICOLO 5) SOCI, CAPITALE SOCIALE

Possono essere Soci persone giuridiche, pubbliche e private e le associazioni anche non riconosciute, le cui finalità siano compatibili con l'oggetto sociale.

Il capitale sociale è di Euro 2.201.350= (duemilioniduecentounomilatrecentocinquanta virgola zero zero).





Il capitale sociale è diviso

- numero 25.514= (venticinquemilacinquecentoquattordici) azioni ordinarie nominative del valore nominale di 50 (cinquanta) Euro cadauna, ma la società potrà anche non emettere i relativi titoli; in tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso;
- numero 18.513= (diciottomilacinquecentotredici) azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, denominate "privilegiate", nominative, del valore nominale di 50 (cinquanta) Euro cadauna, ma la società potrà anche non emettere i relativi titoli; in tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Le azioni di questo tipo sono postergate; in caso di perdite attribuiscono ai titolari il diritto di essere considerati solo successivamente agli altri azionisti; in ipotesi di riduzione totale o parziale del capitale sociale, esse saranno annullate dopo le azioni ordinarie. Allo scioglimento della società le azioni "privilegiate" hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. In caso di distribuzione di riserve, le azioni "privilegiate" hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

Le azioni "privilegiate" non attribuiscono diritto di voto nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie della Società.

Le azioni "privilegiate" possono essere convertite in azioni ordinarie mediante decisione assunta dall'assemblea dei soci in sede straordinaria con le maggioranze previste





dall'articolo 17 secondo comma del presente statuto (assemblea straordinaria) e previo consenso espresso dall'assemblea dei titolari delle azioni "privilegiate" con delibera assunta ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, in relazione alla ammissione di nuovi soci o per affrontare specifici programmi sociali, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci approvata dalla maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

In caso di aumento del capitale sociale, è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute alla data di delibera dell'aumento; si applica l'art. 2441 del Codice Civile.

Le modalità ed i tempi per l'esercizio del diritto di opzione saranno stabiliti dalla assemblea straordinaria degli azionisti in sede di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potrà essere escluso o limitato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, contestualmente alla deliberazione di aumento di capitale; tale delibera dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale se la deliberazione è presa in assemblea in prima convocazione ovvero oltre la metà del capitale sociale se la deliberazione è presa in assemblea convocazione.





ARTICOLO 6) STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI O AMMINISTRATIVI L'assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'articolo 17 secondo comma dello Statuto, a fronte di apporti di soci o di terzi, anche di opera o di servizi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, consistenti in certificati di partecipazione dotati del diritto di nelle utili, postergati perdite partecipare agli irredimibili aventi contenuto patrimoniale o amministrativo, meglio definiti dall'assemblea nella delibera di emissione ed eventualmente riportati dal presente statuto, con esclusione della possibilità di attribuire il diritto voto nell'assemblea generale della società.

La deliberazione di emissione degli strumenti finanziari partecipativi disporrà in ordine alla ammissibilità della loro circolazione e, ove ammessa, alla legge della loro circolazione. La medesima deliberazione disciplinerà, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e per quanto da esso o dalla legge non direttamente disposto, le modalità e le condizioni di emissione, i diritti conferiti dagli strumenti e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

ARTICOLO 7) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può
essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del
codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in
danaro.

ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma



por 126 Sun

A

versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengono una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

L'assemblea, qualora determini la fruttuosità dei finanziamenti determinerà anche il tasso degli stessi.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI

PRELAZIONE

In caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende compreso qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti (e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o

GIAS Survey of the formal of t



diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi l'acquisto in misura proporzionale partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio prelazione, dichiarare di diritto di non beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera



me of ned

A

raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo dare notizia della deve proposta alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Con lettera raccomandata da inviarsi entro questo ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle azioni o dei diritti





per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione.

Tale valore sarà determinato dalle parti di comune accordo tra di loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il valore sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, dell'avviamento e di ogni altra circostanza e condizione significativa.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente.

Se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura di stima che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal raggiunto accordo sul valore di cessione o dal deposito della relazione di stima effettuata dall'esperto.

Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Le spese della perizia dell'esperto sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dalla perizia emerga che il valore delle azioni o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo della perizia grava sul proponente.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di



por not for



prelazione, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione.

Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini ivi previsti, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicchè la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente.

W Che Sum

Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal precedente articolo 9 per trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito, nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 2437 ter c.c.

L'esercizio del recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, qualora entro novanta giorni la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11) ASSEMBLEA

L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.

Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche assenti, dissenzienti o astenuti, fermo restando il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 c.c.

ARTICOLO 12) LUOGO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata nel Comune presso la sede della società oppure altrove, purchè in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea.

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, si applica il maggior termine di 180 (centottanta) giorni. Me Som

L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), il tutto secondo le modalità di cui al successivo art. 36. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima l'assemblea

non

costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori

convocazioni successive alla seconda.

convocazione

risultasse

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di ipotesi, controllo. Tuttavia, in tale ciascuno partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.



not list from

legalmente

ARTICOLO 14) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di presidenza, di accertare ufficio del proprio inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli svolgimento dell'adunanza, 10 regolare intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o



Q

via posta elettronica con firma digitale.

La delega può essere conferita per più assemblee.

ARTICOLO 16) PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di suo impedimento o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 17) QUORUM

L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera

of Rob Sun



a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; le sue deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza del Capitale Sociale;
- in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del Capitale Sociale.

Per gli aumenti di Capitale Sociale vale quanto disciplinato dall'art. 5, settimo comma.

Per l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, vale quanto disciplinato dall'articolo 5, undicesimo comma.

ARTICOLO 18) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) nominare il Presidente della Società;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione e determinare il numero dei componenti;
- c) nominare il Collegio Sindacale;
- d) approvare il bilancio dell'esercizio e le relazioni accompagnatorie previste per legge;
- e) approvare le direttive generali di sviluppo e di azione della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare sulle necessarie autorizzazioni all'Organo Amministrativo per compiere operazioni immobiliari e acquisto di partecipazioni di controllo in altre imprese di valore superiore all'ammontare del patrimonio netto.
- g) deliberare su ogni altra materia riservata dalla legge e dal presente statuto.

Spetta all'Assemblea straordinaria:



Q

- a) deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello statuto;
- b) decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;
- c) decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza, in forza di legge.

ARTICOLO 19) ASSEMBLEE SPECIALI

- Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidano sui loro diritti:
- a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
- b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del Codice Civile, in conformità all'articolo 6 del presente Statuto;
- c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.
- Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ARTICOLO 20) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere
proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto
di voto con riferimento alla deliberazione, che
rappresentino, anche congiuntamente il 5% (cinque per cento)
del capitale sociale.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,

CONTROLLI

ARTICOLO 21) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ





L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a un amministratore unico o a un consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

Sia la Provincia di Reggio Emilia, sia il Comune di Reggio Emilia, sia la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, fino a quando partecipano alla Società, hanno diritto alla nomina di almeno un Consigliere di Amministrazione.

Partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione il Direttore, che assolve anche la funzione di Segretario.

Gli amministratori, eletti dall'assemblea anche tra i non soci, nel rispetto del principio della parità di genere, durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi ragione della carica di uno o più membri del Consiglio, gli altri amministratori provvedono alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C.

Il Consiglio, così ricomposto, si mantiene sino alla successiva assemblea, nella quale gli amministratori cooptati ex art. 2386 verranno confermati ovvero sostituiti.

I membri così nominati dall'Assemblea restano in carica per il restante periodo, cioè sino alla scadenza di quelli in



Q

carica all'atto della loro nomina.

Nel caso venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio si provvede in base all'art. 2386 del Codice Civile.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il vice presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Al vice presidente sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi la firma del vice presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, comprese le spese di difesa e/o tutela giudiziaria e quant'altro attinente o causato da eventi e fatti che si assumano o si considerino compiuti nell'incarico sociale, con esclusione delle ipotesi nelle quali l'amministratore abbia agito o commesso l'omissione con dolo o colpa grave.

Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. amministratori investiti diremunerazione degli consiglio è stabilita dal particolari cariche amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi



by 156 Sm

Ø

di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' ammessa l'attribuzione da parte del consiglio d'amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

ARTICOLO 22) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento). Il è comunque validamente amministrazione consiglio di costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono





svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.



how no fun



Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

- Il verbale deve indicare:
- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 23) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Al Consiglio di Amministrazione sono affidati tutti i poteri

vol Sur was del mo

Q

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) cura il raggiungimento degli scopi della Società, dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nomina il Direttore;
- c) predispone il programma dell'attività ed il relativo conto economico finanziario;
- d) approva eventuali convenzioni o altri tipi di contratto da stipulare con terzi in relazione alle attività istituzionali;
- e) approva eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Società e le successive eventuali modificazioni al regolamento stesso;
- f) decide la data di convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
- g) redige il bilancio annuale e la documentazione accompagnatoria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ponendoli a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa;
- h) delibera in merito agli investimenti immobiliari, compreso l'acquisto di partecipazioni di controllo in altre imprese per investimenti di valore non superiori al patrimonio netto;
- i) delibera sulle operazioni immobiliari e sugli acquisti di partecipazioni di controllo in altre imprese di valore superiore all'ammontare del patrimonio netto, previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 18.
- j) assume e dimette il personale della Società e ne fissa il trattamento economico;



mb gos traf



k) delega l'esecuzione di attività sociali al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri suoi componenti ovvero ai membri del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 24) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ARTICOLO 25) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza al vice presidente, se nominato.



hove role Jun

Q

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 26) ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo potrà essere individuato in un Sindaco Unico o in un collegio sindacale. In caso di organo di controllo in composizione collegiale, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Esso è validamente costituito e atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale.

In tal caso, è necessario che:

e) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli



how able from



intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

- f) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- g) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- h) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 27) CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è affidato a un collegio sindacale o a un Sindaco Unico.

La revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale o al Sindaco Unico e viene affidata ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 28) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.



J

La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 30) OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO

SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 31) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a
uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del
codice civile.

La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 32) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come

me also ma

d

seque:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso di scioglimento, l'assemblea, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nominerà uno o più liquidatori e fisserà le norme per la liquidazione, determinando:

- 1. il numero dei liquidatori;
- 2. in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo della società;
- 3. a chi spetta la rappresentanza della società;
- 4. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- 5. gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

TITOLO IX - FORO COMPETENTE

ARTICOLO 34) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

ARTICOLO 35) LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto



my of san

2

valgono le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 36) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

- a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti del detto organo.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

ARTICOLO 37) COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ci δ



of a

intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

أسل أ

how ago Em

	CAPITALE SOCIALE								Strumenti finanziari partecipativi	
C.R.P.A CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI S.P.A.	N. AZIONI ORDINARIE del valore nominale di € 50,00	quota di capitale in €	%	N. AZIONI PRIVILEGIATE del valore nominale di € 50,00	valore in €	%	TOTALE CAPITALE SOCIALE	% TOTALE	n. Strumenti finanziari partecipativi (€ 50,00 cadauno)	valore in €
PROVINCIA DI MODENA	706	35.300,00	2,77				35.300,00	1,60		
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	3.000	150.000,00	11,76	6.171	308.550,00	33,33	458.550,00	20,83	9.249	462.450,00
COMUNE DI REGGIO EMILIA	4.134	206.700,00	16,2	6.171	308.550,00	33,33	515.250,00	23,41	9.249	462.450,00
CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA	8.771	438.550,00	34,38	6.171	308.550,00	33,33	747.100,00	33,94	9.249	462.450,00
FONDAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI										
REGGIO EMILIA "PIETRO MONDADORI"	3.000	150.000,00	11,76				150.000,00	6,81		
IRETI S.P.A.	1.000	50.000,00	3,92				50.000,00	2,27		
CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI										
DIRETTI	1.000	50.000,00	3,92				50.000,00	2,27		
C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA										
AGRICOLTORI	500	25.000,00	1,96				25.000,00	1,14		
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI										
EMILIA ROMAGNA	500	25.000,00	1,96				25.000,00	1,14		
CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	500	25.000,00	1,96				25.000,00	1,14		
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	258	12.900,00	1,01				12.900,00	0,59		
CONFEDERAZIONE GENERALE										
DELL'AGRICOLTURA	345	17.250,00	1,35				17.250,00	0,78		
PROVINCIA DI PARMA	250	12.500,00	0,98				12.500,00	0,57		
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA	250	12.500,00	0,98				12.500,00	0,57		
CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-										
REGGIANO	250	12.500,00	0,98				12.500,00	0,57		
PROVINCIA DI FORLÌ CESENA	250	12.500,00	0,98				12.500,00	0,57		
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI A.I.A.	200	10.000,00	0,78				10.000,00	0,45		
ASSER ORGANIZZAZIONE DEI SUINICOLTORI										
DELL'EMILIA-ROMAGNA	100	5.000,00	0,39				5.000,00	0,23		
ASS.I.CA.	100	5.000,00	0,39				5.000,00	0,23		
UNIPEG SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	100	5.000,00	0,39				5.000,00	0,23		
A.N.A.SASS.NAZ.ALLEVATORI SUINI	100	5.000,00	0,39				5.000,00	0,23		
ASSOAVI-ASS.NAZ.ALLEVATORI E PROD.										
AVICUNICOLI	100	5.000,00	0,39				5.000,00	0,23		
EMILCAP S.C. A R.L.	100	5.000,00	0,39				5.000,00	0,23		
TOTALI	25.514	1.275.700,00	100,00	18.513	925.650,00	100,00	2.201.350,00	100,00	27.747	1.387.350,00